

1. Definizioni

- 1.1. In queste Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato qui di seguito loro attribuito;
- 1.2. Appaltatore: la Società identificata al fondo di queste Condizioni Generali di Appalto;
- 1.3. Attività Appaltate: tutte le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere, così come previsto da un Contratto di Appalto e da queste Condizioni Generali di Appalto, per progettare, sviluppare, fabbricare e, se richiesto nel relativo Contratto di Appalto, installare il Macchinario presso lo stabilimento del Committente;
- 1.4. Certificato di Accettazione: l'accettazione scritta ("benestare funzionale", se emessa da un Committente che sia una società Italiana) emessa dal Committente dopo la sottoscrizione di una Relazione di Collaudo del Macchinario con esito positivo e la consegna della Documentazione Tecnica dell'Appaltatore;
- 1.5. Certificato di Auto-Qualificazione: la dichiarazione scritta ("Auto-Qualificazione" quando richiesta da un Committente che sia una società Italiana) emessa e sottoscritta dall'Appaltatore ed ove l'Appaltatore dichiara e garantisce che (i) il Macchinario ha superato positivamente le prove e le sperimentazioni effettuate dall'Appaltatore in condizioni e con procedure identiche a quelle applicate quando il Macchinario verrà utilizzato nel processo di produzione seriale del Committente e (ii) il Macchinario è Conforme;
- 1.6. Committente: la società in nome e per conto della quale FCA Group Purchasing esegue il Contratto;
- 1.7. Condizioni Generali di Appalto: queste Condizioni Generali di Appalto per la progettazione, la costruzione e la consegna di Macchinari;
- 1.8. Contratto: uno specifico contratto, debitamente sottoscritto tra il Committente e l'Appaltatore per affidare all'Appaltatore la progettazione e la fabbricazione di un Macchinario destinato ad essere acquistato dal Committente, ove sono indicate le pattuizioni contrattuali che sono specifiche a detto Macchinario, e che incorpora per riferimento queste Condizioni Generali di Appalto, e di cui è parte integrante la Documentazione Tecnica del Committente;
- 1.9. Contratto di Appalto: alternativamente (i) un Ordine e l'accettazione dell'Appaltatore di detto Ordine, sia espressa che per comportamento concludente, senza modifiche, eccezioni e/o condizioni di qualsivoglia genere oppure (ii) un Contratto, l'uno o l'altro contenenti termini e condizioni destinati a disciplinare l'appalto per uno specifico Macchinario;
- 1.10. Documentazione Tecnica dell'Appaltatore: (i) tutta la documentazione che una qualche Norma di Legge imponga all'Appaltatore di conservare presso la propria sede per dimostrare che l'Appaltatore ha progettato, sviluppato e fabbricato il Macchinario nel rispetto di qualsiasi Norma di Legge in vigore nello Stato dove il Macchinario venga fabbricato dall'Appaltatore o nello Stato dove il Macchinario verrà installato ed utilizzato dal Committente, e (ii) la documentazione tecnica relativa al progetto del Macchinario in uno con le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione del Macchinario;
- 1.11. Documentazione Tecnica del Committente: (i) tutti i disegni, le specifiche tecniche e qualitative, gli standard tecnici e qualitativi, gli schemi, i piani, le procedure e linee guida e simile documentazione predisposta dal Committente in relazione alla progettazione, lo sviluppo e la costruzione di un Macchinario o che debbano comunque essere rispettate da qualsiasi Appaltatore con cui il Committente abbia sottoscritto un Contratto di Appalto, così come consegnati all'Appaltatore o messi a disposizione consentendogli l'accesso al sito-web del Committente da dove tale documentazione può essere scaricata dall'Appaltatore, e (ii) qualsiasi ulteriore documentazione tecnica relativa ad un dato Macchinario, così come identificata in un Contratto di Appalto.
- 1.12. Giorno(i) Lavorativi: qualsiasi giorno che non sia un giorno festivo nella Nazione in cui Committente ed Appaltatore hanno le rispettive sedi;
- 1.13. Macchinario: un qualsivoglia macchinario, impianto o sistema di produzione che debba essere specificamente progettato, sviluppato e fabbricato dall'Appaltatore in accordo con i termini, le

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LA CONSEGNA DI MACCHINARI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 02 rev. 3

Pag 2 di 14

condizioni e le specifiche di un dato Contratto di Appalto ovvero che debba essere fabbricato dall'Appaltatore, in accordo con i termini, le condizioni e le specifiche di un dato Contratto d'Appalto, sulla base di un progetto elaborato e sviluppato dal Committente o da terzi per conto di questi ovvero sulla base di un progetto elaborato dal Committente o da terzi per conto di questi e che debba essere sviluppato dall'Appaltatore ;

- 1.14. Macchinario Conforme, o Conforme, se riferito ad un Macchinario: il Macchinario consegnato dall'Appaltatore al Committente, se e nella misura in cui tale Macchinario sia (i) privo di qualsivoglia difetto di progettazione, di fabbricazione o relativo ai materiali ed ai componenti impiegati nella sua produzione, e (ii) in tutto e per tutto conforme agli Standard di Produzione del Macchinario, alle Specifiche del Macchinario ed a qualsivoglia Norma di Legge;
- 1.15. Macchinario Difettoso: un qualsivoglia Macchinario che, dopo l'inizio del suo impiego da parte del Committente, non corrisponda a quanto garantito nell'Articolo 13 di queste Condizioni Generali di Appalto;
- 1.16. Norma/e di Legge: tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore all'atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto, nella Nazione dove il Macchinario deve essere installato per poi essere utilizzato dal Committente o nella Nazione dove il Macchinario viene costruito dall'Appaltatore, ivi incluse, in via non esaustiva, (i) le Norme di Legge a Tutela del Lavoro e dell'Ambiente, e/o (ii) le Norme di Legge Italiane, qualora esse siano applicabili al Contratto di Appalto;
- 1.17. Norme di Legge Italiane: qualsiasi disposizione inderogabile disposta dalle leggi Italiane in materia di contratti di appalto, ivi incluse, in via non esaustiva, le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza");
- 1.18. Norme di Legge a Tutela del Lavoro e dell'Ambiente: qualsiasi disposizione inderogabile disposta da una norma di legge applicabile al Contratto di Appalto e relativa (i) alle normative laboristiche che l'Appaltatore dovrà rispettare ed applicare nei confronti dei suoi dipendenti per tutta la durata del Contratto di Appalto, e (ii) alla normativa in materia ambientale e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività industriali;
- 1.19. Ordine: l'ordine scritto emesso dal Committente e trasmesso all'Appaltatore, per posta o con file elettronico, via internet, con cui il Committente affida all'Appaltatore l'appalto per la progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione di un Macchinario, ove sono indicate le condizioni contrattuali che sono specifiche all'appalto per detto Macchinario e che incorporano queste Condizioni Generali di Contratto nonché la Documentazione Tecnica del Committente;
- 1.20. Parte/i: il Committente e/o l'Appaltatore;
- 1.21. Prezzo del Macchinario: l'importo che il Committente corrisponde all'Appaltatore a titolo di corrispettivo onnicomprensivo per tutte le Attività Appaltate che l'Appaltatore deve svolgere in esecuzione di un dato Contratto di Appalto;
- 1.22. Relazione di Collaudo del Macchinario: la relazione sui risultati delle prove e dei collaudi effettuati sul Macchinario in accordo con quanto previsto dall'Articolo 10 di queste Condizioni Generali di Appalto;
- 1.23. Specifiche del Macchinario: le specifiche tecniche e tecnologiche a cui deve rispondere il Macchinario, così come indicate in un Contratto di Appalto;
- 1.24. Standard di Produzione del Macchinario: gli standard di produzione, così come specificati nello specifico Contratto di Appalto, che il Macchinario, dopo essere stato installato, deve assicurare durante la sua vita operativa, sempreché il Committente lo utilizzi correttamente e lo sottoponga a periodici cicli di manutenzione
- 1.25. Variante d'Ordine: le istruzioni scritte emesse dal Committente per introdurre una modifica o una variante ad un Macchinario in corso di sviluppo, in accordo con quanto disposto dall'Articolo 8 di queste Condizioni Generali di Appalto;

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi
senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

2. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali di Appalto

- 2.1. Lo scopo di queste Condizioni Generali di Appalto è quello di stabilire i termini e le condizioni che, unitamente ai termini, alle condizioni ed alle specifiche particolari dettate nel Contratto di Appalto, disciplineranno l'appalto per la progettazione, lo sviluppo, e la costruzione di uno specifico Macchinario da parte dell'Appaltatore ed acquistato dal Committente.
- 2.2. Le Condizioni Generali di Appalto, così come integrate da uno specifico Contratto di Appalto, contengono gli unici termini e condizioni a cui il Committente è disponibile ad affidare all'Appaltatore la costruzione di un Macchinario, ad esclusione di qualsiasi altro set di condizioni contrattuali.
- 2.3. Non troveranno applicazione, e non potranno in alcun caso essere considerate parte integrante del Contratto di Appalto, eventuali termini e condizioni riportate nell'offerta o nell'accettazione dell'Ordine o in analoghi documenti trasmessi tra le Parti, e l'Appaltatore espressamente rinuncia al diritto di far valere tali termini e condizioni.
- 2.4. Queste Condizioni Generali di Appalto sono efficaci a decorrere dalla data in cui l'Appaltatore le sottoscrive.
- 2.5. Le presenti Condizioni Generali di Appalto non si applicano ai contratti per la fornitura di prodotti e/o macchinari fabbricati e/o distribuiti dall'Appaltatore alla generalità dei clienti che non siano specificamente progettati su specifiche fornite dal Committente e che per l'inserimento nel processo produttivo del Committente necessitino esclusivamente di adattamenti tecnici che non siano progettati dal Committente medesimo. Detti contratti si intendono disciplinati dalle Condizioni Generali di Acquisto Beni Strumentali di FCA Group Purchasing.

3. Affidamento dell'appalto all'Appaltatore

- 3.1. Con la sottoscrizione di un Contratto di Appalto, il Committente affida all'Appaltatore lo svolgimento delle Attività Appaltate, e l'Appaltatore accetta tale incarico, ferme restando per entrambe le Parti tutti i termini e le condizioni di cui a queste Condizioni Generali di Appalto.
- 3.2. Un Ordine emesso dal Committente e fatto pervenire all'Appaltatore si intenderà accettato dall'Appaltatore (i) dopo che il Committente abbia ricevuto un'accettazione scritta dall'Appaltatore, oppure, in alternativa, (ii) per fatto concludente, qualora l'Appaltatore prima dell'inoltro dell'accettazione scritta dell'Ordine, inizi l'esecuzione delle attività comunicando successivamente al Committente l'avvenuto inizio di esecuzione.
- 3.3. Qualora il Committente decida di affidare un Contratto di Appalto attraverso una procedura competitiva tra diversi potenziali appaltatori, l'Appaltatore, qualora intenda partecipare a tale gara, dovrà consegnare al Committente la documentazione richiestagli dal Committente per valutare l'esperienza tecnica e professionale dell'Appaltatore in relazione alla tipologia di Macchinario e di Attività Appaltate che l'Appaltatore, qualora si aggiudichi l'appalto, dovrà eseguire.

4. Autonomia ed indipendenza dell'Appaltatore

- 4.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce quanto segue:
 - 4.1.1. L'Appaltatore sottoscriverà un qualsivoglia Contratto di Appalto soltanto dopo aver valutato (i) le specifiche tecniche e tecnologiche che il Macchinario dovrà rispettare, le funzionalità e le capacità produttive che tale Macchinario dovrà garantire, e la propria capacità di progettare e costruire un Macchinario che assicuri il rispetto di tali specifiche, funzionalità e capacità produttive e (ii) tutti i fattori e le situazioni che potrebbero influenzare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle Attività Appaltate.
 - 4.1.2. Con la sottoscrizione di un Contratto di Appalto, l'Appaltatore si intenderà aver accettato gli Standard di Produzione del Macchinario e le Specifiche del Macchinario ed aver riconosciuto la propria capacità di progettare, sviluppare, fabbricare, consegnare ed installare il Macchinario in accordo con tali Standard di Produzione del Macchinario e le Specifiche del Macchinario, nonché con qualsivoglia Norma di Legge applicabile.

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LA CONSEGNA DI MACCHINARI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 02 rev. 3

Pag 4 di 14

- 4.1.3. All'atto della sottoscrizione di un Contratto di Appalto, l'Appaltatore sarà in possesso ed avrà a disposizione il personale, adeguato per numero ed esperienza, le conoscenze tecniche e tutte le risorse, incluse quelle finanziarie, che sono necessarie per svolgere in maniera appropriata le Attività Appaltate e consegnare il Macchinario in accordo con le tempistiche previste.
- 4.1.4. Nel corso dello svolgimento del Contratto di Appalto, l'Appaltatore trasmetterà al Committente tutte le relative informazioni di natura finanziaria che il Committente possa ragionevolmente richiedere per valutare e monitorare la continua capacità dell'Appaltatore di svolgere, correttamente e nei tempi richiesti, le Attività Appaltate, ivi espressamente inclusi i bilanci approvati e, ove disponibili i bilanci certificati, fermo restando che, se richiesti nell'Ordine in considerazione della complessità e dell'entità delle attività appaltate, l'Appaltatore si impegna a far certificare i propri bilanci.
- 4.1.5. Nello svolgere le Attività Appaltate, l'Appaltatore dovrà sempre conformarsi a qualsivoglia Norma di Legge applicabile.
- 4.2. L'Appaltatore altresì dichiara e garantisce che:
- 4.2.1. L'Appaltatore sarà esclusivamente responsabile per le modalità con cui organizzerà, con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, lo svolgimento delle Attività Appaltate senza alcun vincolo di dipendenza e / o di subordinazione nei confronti del Committente.;
- 4.2.2. Nel pianificare lo svolgimento delle Attività Appaltate, l'Appaltatore terrà conto di tutti quei fattori e quelle circostanze che possano compromettere o comunque influenzare l'ordinato svolgimento delle Attività Appaltate, ivi incluse, in via non esaustiva, le tempistiche richieste per il completamento del Macchinario e la data di consegna/installazione/avvio dell'utilizzazione del Macchinario.
- 4.2.3. L'Appaltatore co-opererà con il Committente, e con i suoi dipendenti, rappresentanti e consulenti per conformarsi a qualsivoglia ragionevole istruzione, richiesta e direttiva che il Committente possa emettere in relazione ad un Contratto di Appalto ed allo svolgimento delle relative Attività Appaltate.
- 4.3. Un eventuale comportamento difforme dell'Appaltatore rispetto a quanto qui sopra dichiarato e garantito, (i) non esimerà in alcun modo l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità prevista in queste Condizioni Generali e/ nel Contratto di Appalto, e (ii) comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di tenere il Committente manlevato ed indenne da tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto qui sopra dichiarato e garantito.

5. Obbligo dell'Appaltatore di conformarsi alle Norme di Legge a Tutela del Lavoro e dell'Ambiente

- 5.1. Nello svolgimento delle Attività Appaltate, l'Appaltatore (i) dovrà applicare ai propri dipendenti tutto quanto previsto dalle Norme di Legge a Tutela del Lavoro che l'Appaltatore sia tenuto a rispettare, ivi incluso in via meramente esemplificativa, quanto disposto in materia di divieto di lavoro minorile, minimi salariali, assistenza sanitaria e contribuzioni pensionistiche, normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e (ii) nel gestire i propri processi produttivi dovrà sempre conformarsi a quanto disposto dalle Norme di Legge a Tutela dell'Ambiente applicabili,
- 5.2. Ove richiesto dal Committente, l'Appaltatore trasmetterà al Committente tutta la documentazione idonea a dimostrare che l'Appaltatore rispetta le Norme di Legge a Tutela del Lavoro e dell'Ambiente applicabili, fermo peraltro restando che ove l'Appaltatore rimanga inadempiente all'obbligo di fornire tale documentazione, il Committente avrà il diritto di far valere quanto previsto dal successivo Articolo 27.

6. Obbligo dell'Appaltatore di fornire un Macchinario Conforme.

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LA CONSEGNA DI MACCHINARI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 02 rev. 3

Pag 5 di 14

- 6.1. L'obbligo complessivo dell'Appaltatore, ed il risultato finale delle Attività Appaltate che gli vengono commissionate, è quello di consegnare un Macchinario Conforme entro i tempi previsti dal relativo Contratto di Appalto. Se Conforme un Macchinario dovrà essere progettato adottando le più avanzate tecnologie disponibili e dovrà essere privo di difetti dovuti ad un non corretto processo di fabbricazione o all'utilizzo di materiali non adeguati.
- 6.2. A tal fine, l'Appaltatore dovrà progettare, sviluppare e fabbricare il Macchinario e svolgere le relative Attività Appaltate:
- 6.2.1. in accordo con tutto quanto previsto dal Contratto di Appalto e nel rispetto di quanto indicato nella Documentazione Tecnica del Committente, fermo comunque restando che l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire tutte quelle ulteriori attività e/o di conformarsi a quegli ulteriori requisiti tecnici che, benché non espressamente stabiliti nel Contratto d'Appalto e/o nella Documentazione Tecnica del Committente, (i) sono a quel momento applicati da produttori di macchinari analoghi al Macchinario in quanto rappresentativi del miglior stato della tecnica e/o (ii) sono parte del know-how tecnico e tecnologico posseduto o a disposizione dell'Appaltatore, e/o (iii) rappresentano innovazioni tecniche o tecnologiche che, se introdotte nella progettazione del Macchinario, possono contribuire a raggiungere e a migliorare gli Standard di Produzione del Macchinario;
- 6.2.2. in conformità con qualsivoglia Norma di Legge applicabile ed nel rispetto delle Specifiche del Macchinario; e
- 6.2.3. in maniera tale da assicurare che il Macchinario, quando installato ed utilizzato dal Committente, raggiunga e funzioni secondo gli Standard di Produzione del Macchinario.

7. Obbligo dell'Appaltatore di consegnare / installare il Macchinario nel rispetto delle tempistiche richieste

- 7.1. L'Appaltatore dovrà consegnare, ed installare, ove ciò sia previsto dallo specifico Contratto d'Appalto, il Macchinario entro la data richiesta per la consegna, e se richiesto, entro la data prevista per il completamento dell'installazione, come specificate nel relativo Contratto d'Appalto.
- 7.2. L'Appaltatore riconosce e prende atto che il termine per la consegna e l'installazione deve ritenersi in ogni caso essenziale e che, in conseguenza di un qualsivoglia ritardo, il Committente subirà dei danni. Pertanto, qualora il Macchinario non venga consegnato, o installato, a seconda dei casi, entro i termini richiesti, in tal caso il Committente avrà il diritto di richiedere ed ottenere dall'Appaltatore il pagamento di un importo pari allo 0,5% (zero punto cinque per cento) del Prezzo del Macchinario per ciascuna delle due settimane iniziali di ritardo, o di parte di esse, e in seguito, qualora il ritardo continui e la consegna e/o l'installazione non siano state completate, una ulteriore somma pari al 1% (uno per cento) del Prezzo del Macchinario per ogni ulteriore settimana di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo del 5% (cinque per cento) del Prezzo del Macchinario. Quanto sopra senza pregiudicare gli ulteriori diritti previsti in favore del Committente da queste Condizioni Generali di Appalto o da una qualsivoglia Norma di Legge applicabile allo specifico Contratto di Appalto.
- 7.3. Qualora l'importo del risarcimento dovuto dall'Appaltatore al Committente raggiunga il 5% (cinque per cento) del Prezzo del Macchinario, il Committente avrà diritto di risolvere anticipatamente il Contratto d'Appalto così come previsto dal successivo Articolo 27, fatto comunque qualsivoglia ulteriore diritto ed azione che il Committente possa far valere nei confronti dell'Appaltatore al fine di ottenere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni, vuoi in forza di una qualche disposizione contrattuale piuttosto che in esecuzione di quanto previsto da una Norma di Legge applicabile.

8. Modifiche e Varianti al Macchinario

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

- 8.1. Nel corso della progettazione, sviluppo e fabbricazione del Macchinario il Committente avrà il diritto di richiedere all'Appaltatore di introdurre modifiche e varianti (i) necessarie ad assicurare la consegna e/o l'installazione di un Macchinario Conforme e/o (ii) opportune per migliorare il rendimento operativo di tale Macchinario, e l'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo si impegna fin da ora ad introdurre tali modifiche e varianti sul Macchinario.
- 8.2. L'Appaltatore introdurrà tali modifiche e varianti solamente dopo aver ricevuto dal Committente una Variante d'Ordine. Le modifiche introdotte dalla Variante d'Ordine determineranno solo le variazioni di prezzo concordate tra le Parti e riportate nella specifica Variante d'Ordine. In nessun caso Varianti d'Ordine che siano necessarie per ottemperare a quanto richiesto da una Norma di Legge in vigore all'atto del perfezionarsi del Contratto daranno diritto all'Appaltatore di rivendicare un aumento nel Prezzo del Macchinario.

9. Consegna e/o Installazione

- 9.1. L'Appaltatore consegnerà, o installerà a seconda dei casi, il Macchinario in conformità con i termini di consegna e nel rispetto delle tempistiche stabiliti nel Contratto d'Appalto.
- 9.2. Se non con il previo consenso scritto del Committente (i) la consegna e/o l'installazione anticipata del Macchinario, e/o (ii) l'installazione di un Macchinario incompleto, non sono consentite.
- 9.3. L'Appaltatore farà sì che all'atto della consegna, il Macchinario, o parti di esso per cui il relativo Contratto di Appalto preveda la consegna separata, sia accompagnato da un documento di trasporto, ove siano indicate, tra le altre informazioni, il numero del Contratto, o il numero dell'Ordine, a seconda delle circostanze, la data di tale Contratto o dell'Ordine, il numero di contenitori ed il contenuto di ognuno di essi pacchi ed i contenuti e qualunque altra informazione così come previsto dal Contratto d'Appalto.
- 9.4. Qualora il Contratto d'Appalto preveda che l'Appaltatore installi il Macchinario, detta installazione dovrà essere effettuata nello stabilimento indicato nel Contratto di Appalto.
- 9.5. Prima di tale installazione, l'Appaltatore, in accordo con il Committente, provvederà (i) ad effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento del Committente, allo scopo di valutare quanto necessario per installare il Macchinario senza causare alcun intralcio alle normali attività produttive svolte nello stabilimento del Committente e per assicurare che l'installazione venga effettuata in condizioni di sicurezza, e (ii) a predisporre, d'intesa con il Committente, qualsivoglia piano di sicurezza, analisi e documentazione che l'Appaltatore, da solo o assieme con il Committente, debba predisporre per rispettare una qualsivoglia Norma di Legge applicabile.
- 9.6. Più specificatamente, nell'eventualità che il Macchinario debba essere installato in uno degli stabilimenti Italiani del Committente, l'Appaltatore dovrà effettuare tutto quanto richiesto dalla Norme di Legge Italiane.
- 9.7. Durante l'installazione del Macchinario presso lo stabilimento del Committente a cui detto Macchinario è destinato, l'Appaltatore (i) provvederà all'installazione nel pieno rispetto dei piani di sicurezza e delle procedure di installazione e (ii) adotterà, a farà sì che tutti i suoi dipendenti, ed i dipendenti di qualsivoglia sub-appaltatore autorizzato coinvolti nell'installazione, adottino tutte le misure di sicurezza richieste da qualsivoglia Norma di Legge applicabile e che siano comunque appropriate per assicurare che l'installazione avvenga in condizioni di sicurezza, e (ii) farà sì che tutti i suoi dipendenti, ed i dipendenti di qualsivoglia sub-appaltatore autorizzato coinvolti nell'installazione presso lo stabilimento del Committente, rispettino tutti i regolamenti e le procedure in forza presso lo stabilimento del Committente ove avviene l'installazione.

10. Collaudo

- 10.1. Alla consegna e/o installazione del Macchinario, e fatto comunque salvo il diritto del Committente di scegliere di far collaudare detto Macchinario secondo quanto previsto dall'Articolo 10.8 successivo, il Committente procederà, direttamente o mediante una terza parte, a collaudare il Macchinario al fine di verificare che sia conforme alle Specifiche del

- Macchinario, agli Standard di Produzione del Macchinario e a tutte le Norme di Legge applicabili.
- 10.2. L'Appaltatore dovrà sempre partecipare alle operazioni di collaudo, che potranno essere effettuate tanto presso la sede dell'Appaltatore che presso quella del Committente, a seconda di quanto specificato nel Contratto di Appalto o di quanto concordato tra le Parti.
- 10.3. Ciascuna parte sopporterà l'onere delle spese da essa sostenute in relazione alle operazioni di collaudo.
- 10.4. Al termine delle operazioni di collaudo, il Committente, o la terza parte da questi nominata, preparerà, sottoscriverà e consegnerà all'Appaltatore la Relazione di Collaudo del Macchinario (i) confermando che il Macchinario è Conforme, nel qual caso il Committente provvederà poi ad emettere il relativo Certificato di Accettazione, oppure (ii) specificando qualunque difettosità o mancanza di conformità con le Specifiche del Macchinario e/o con gli Standard Produttivi del Macchinario e/o con le Norme di Legge applicabili e laddove possibile le cause di tali difettosità o non conformità ed i possibili interventi riparatori.
- 10.5. Entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Relazione di Collaudo del Macchinario, termine questo che deve intendersi essenziale, l'Appaltatore potrà presentare per iscritto al Committente eventuali commenti e/o osservazioni. Non presentando commenti ed osservazioni entro il suddetto termine essenziale, si riterrà che l'Appaltatore abbia accettato la Relazione di Collaudo del Macchinario.
- 10.6. Nell'eventualità che la Relazione di Collaudo del Macchinario abbia identificato un qualche difetto o non conformità del Macchinario, il Committente avrà diritto di scegliere, a propria discrezione, di procedere con una delle seguenti opzioni:
- 10.6.1. richiedere all'Appaltatore di adottare a sue spese interventi appropriati al fine di rimediare a tali difettosità / non conformità entro un dato termine, ragionevolmente indicato dal Committente avuto riguardo al tipo di difettosità / non conformità, e in seguito di procedere ad un ulteriore collaudo del Macchinario, oppure
- 10.6.2. di accettare il Macchinario, a condizione che l'Appaltatore abbia previamente accettato di ridurre il Prezzo del Macchinario stesso, al fine di compensare i costi e le spese che il Committente sosterrà per rimediare direttamente alle accertate difettosità / mancanza di conformità del Macchinario, o
- 10.6.3. di rifiutare il Macchinario difettoso /non conforme e, se già consegnato, di restituirlo all'Appaltatore a spese ed a rischio dell'Appaltatore medesimo, fatto salvo in tal caso l'obbligo dell'Appaltatore di rimborsare al Committente il Prezzo del Macchinario da questi già corrisposto all'Appaltatore, e/o
- 10.6.4. di risolvere il Contratto di Appalto secondo la previsione dell'Articolo 27 qui di seguito indicato.
- 10.7. La scelta di una delle suddette opzioni non inciderà sul diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni da questi sopportati in conseguenza dell'inadempimento, o non corretto adempimento, da parte dell'Appaltatore, all'obbligo di consegnare un Macchinario Conforme.
- 10.8. Fatte salve le specifiche disposizioni del relativo Contratto di Appalto, il Committente potrà scegliere a sua discrezione, di rinunciare alla procedura di collaudo sopra menzionata, incaricando l'Appaltatore (i) di procedere a collaudare esso stesso il Macchinario presso il suo stabilimento e in conformità con le procedure di collaudo approvate preventivamente dal Committente, e, a condizione che il collaudo abbia esito positivo, (ii) di emettere un Certificato di Auto-Qualificazione.
- 10.9. Le operazioni di collaudo e l'accettazione del Macchinario da parte del Committente non limitano in alcun modo gli obblighi assunti dall'Appaltatore in materia di garanzia e di cui all'Articolo 13.

11. Documentazione Tecnica dell'Appaltatore

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

- 11.1. L'Appaltatore conserverà tutta la documentazione predisposta per il Macchinario e/o comunque attinente ad esso che l'Appaltatore sia obbligato a conservare presso il suo stabilimento, sulla base delle Norme di Legge applicabili, al fine di provare di aver progettato, sviluppato e prodotto il Macchinario nel più rigoroso rispetto delle Norme di Legge vigenti nella Nazione dove il Macchinario è stato fabbricato dall'Appaltatore medesimo o nella Nazione in cui il Macchinario debba essere installato ed utilizzato dal Committente;
- 11.2. Qualora il Committente ne faccia espressa richiesta, l'Appaltatore si impegna a consegnare prontamente al Committente copie della suddetta documentazione, provvedendo ad apportarvi qualsivoglia correzione ed integrazione ragionevolmente richiesta del Committente al fine di assicurare che tale documentazione sia conforme a quanto richiesto dalle Norme di Legge applicabili.
- 11.3. Fatta eccezione per quanto diversamente stabilito dalle Norme di Leggi applicabili, l'Appaltatore si impegna a custodire presso la propria sede la documentazione di cui al precedente Articolo 11.1. per un periodo di 15 anni.
- 11.4. Prima di dare inizio alla fabbricazione del Macchinario, l'Appaltatore dovrà inviare al Committente, per benestare, duplice copia dei disegni complessivi in allora predisposti (ivi inclusi, ove previsti, quelli di lay-out, interconnessione, impianti ecc.). In caso di Variante d'Ordine l'Appaltatore provvederà ad aggiornare tempestivamente detti disegni ed a consegnarne la versione aggiornata al Committente per il suo benestare.
- 11.5. All'atto della consegna e/o dell'installazione del Macchinario, l'Appaltatore consegnerà al Committente la seguente Documentazione Tecnica dell'Appaltatore:
- 11.5.1. I disegni complessivi definitivi del Macchinario (ivi inclusi, ove previsti, quelli di lay-out, interconnessione, impianti ecc.) e dei suoi principali componenti e sottogruppi, insieme con qualunque informazione attinente, disegno, specifiche tecniche, schemi e istruzioni per interfacciare il Macchinario con ogni altro macchinario già funzionante nel processo di fabbricazione del Committente, nonché,
- 11.5.2. I Manuali Tecnici per il corretto utilizzo e manutenzione del Macchinario.

12. Accettazione e Passaggio di Proprietà

- 12.1. Il diritto di proprietà sul Macchinario passerà dall'Appaltatore al Committente (i) al momento dell'emissione da parte del Committente del Certificato di Accettazione, che sarà emesso dal Committente senza ingiustificato ritardo, o (ii) dopo venticinque (25) Giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo del Macchinario che attesti la conformità del Macchinario e ad avvenuta consegna della Documentazione Tecnica dell'Appaltatore prevista dall'articolo 11.4. a seconda di quale dei due eventi sopra citati sub (i) e (ii) si verifichi per primo.

13. Garanzia

- 13.1. Fatta salva ogni garanzia supplementare stabilita in ogni specifico Contratto di Appalto e senza che ciò limiti in alcun modo le obbligazioni dell'Appaltatore previste infra dall'Articolo 14, l'Appaltatore garantisce che ogni Macchinario consegnato e/o installato presso lo stabilimento del Committente secondo quanto stabilito dal Contratto d'Appalto sarà (i) conforme agli Standard di Produzione del Macchinario, (ii) in grado di essere normalmente utilizzato nel rispetto degli stessi e (iii) conforme alle specifiche di cui alle presenti Condizioni Generali di Appalto e/o allo specifico Contratto di Appalto.
- 13.2. Dopo aver accertato che il Macchinario è difettoso ed aver informato l'Appaltatore delle ragioni della specifica difettosità, il Committente avrà l'opzione di (i) ottenere che tali difetti siano riparati dall'Appaltatore a spese dell'Appaltatore stesso, o (ii) porre rimedio direttamente a tali difetti, addebitando all'Appaltatore tutti i costi a tal fine sostenuti.
- 13.3. La garanzia prevista nell'Articolo 13.1 di cui sopra, sarà valida per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data in cui il Committente inizierà ad utilizzare il Macchinario per l'uso previsto nel suo processo di fabbricazione.

13.4. L'Appaltatore rinuncia al diritto di ricevere formale notifica di un qualunque difetto del Macchinario entro il termine di prescrizione eventualmente stabilito dalle Norme di legge applicabili allo specifico Contratto di Appalto, se ed in quanto tale termine, sulla base di tali Norme di Legge, non possa essere derogato dalle Parti.

14. Indennità

14.1. Per l'intero periodo di garanzia di cui all'Articolo 13.3 ed anche successivamente al termine di tale periodo, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il Committente da ogni responsabilità (con esclusione dei danni ulteriori e/o consequenziali, ove applicabili), perdita, danno, lesione, costo e spesa sostenuta o subita o pagata dal Committente a causa a o in relazione ad un Macchinario non Conforme.

15. Assicurazione

15.1. Fino allo scadere del periodo di garanzia previsto all'Articolo 13 di cui sopra, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto d'Appalto, l'Appaltatore stipulerà a proprie spese un'assicurazione comprensiva della copertura relativa alla responsabilità da prodotto ed un'assicurazione comprensiva della copertura relativa alla responsabilità generale che copra qualunque costo, danno e spesa di qualunque natura relativa a o derivante da tutte le Attività Appaltate.

15.2. I termini e le condizioni di tale polizza assicurativa dovranno essere ragionevoli, in modo da risultare accettabili per il Committente.

16. Prezzo del Macchinario

16.1. Il Prezzo del Macchinario deve essere precisato nello specifico Contratto di Appalto e deve comprendere (i) le Attività Appaltate che devono essere eseguite dall'Appaltatore e (ii) il trasferimento al Committente del titolo di proprietà relativo al progetto del Macchinario, oltre che ogni diritto di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale relativi o incorporati ai Macchinari, così come previsto infra all'Articolo 20.

16.2. Il Prezzo del Macchinario non comprende le imposte sul valore aggiunto, ma include ogni altro onere o costo, ovvero, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi e le spese sostenute dall'Appaltatore per l'assicurazione, il trasporto, la consegna, il collaudo e/o l'installazione del Macchinario.

16.3. Il Prezzo del Macchinario è fisso e per nessuna ragione è soggetto a variazione, tranne che per l'incremento o la diminuzione dello stesso correlata alle modifiche del Macchinario ed ai relativi oneri come specificato supra all'Articolo 8.

17. Termini di pagamento e di fatturazione

17.1. Il Committente: (i) si impegna a pagare il Prezzo del Macchinario all'Appaltatore a seguito del ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei termini di pagamento previsti nello specifico Contratto di Appalto, (ii) è legittimato a compensare ogni somma dovuta in qualsiasi momento all'Appaltatore con le somme dovute dall'Appaltatore al Committente a qualsiasi titolo e, (iii) ha diritto, in caso di mancato adempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi obbligazione, di sospendere il pagamento di una qualsiasi parte del Prezzo del Macchinario non ancora corrisposto, dandone preavviso all'Appaltatore per iscritto.

17.2. Nella fatturazione del Prezzo del Macchinario, o di parte di esso, l'Appaltatore deve inserire nella relativa(e) fattura(e): (i) il numero del Contratto o dell'Ordine e nel caso in cui sia possibile, (ii) la data di tale Contratto o dell'Ordine, nonché, (iii) ogni ulteriore informazione a tal fine richiesta nel Contratto di Appalto.

17.3. Ogni pagamento effettuato dal Committente non costituisce accettazione o riconoscimento del fatto che: (i) il Macchinario sia un Macchinario Conforme o/e (ii) l'Appaltatore abbia adeguatamente eseguito tutte le Attività Appaltate.

18. Divieto di cessione del credito

18.1. Se non preventivamente autorizzato per iscritto dal Committente, l'Appaltatore si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti del Committente e fondato sul pagamento del Macchinario che deve essere fornito al Committente ai sensi del Contratto di Appalto.

19. Ricambi

19.1. L'Appaltatore garantisce al Committente la fornitura delle parti e dei componenti per il Macchinario (quali i ricambi) per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data della consegna e/o installazione del Macchinario.

20. Diritti di Proprietà Intellettuale e Riservatezza

20.1. Fatto salvo quanto ulteriormente previsto e specificato dal Contratto di Appalto, resta inteso che tutti i progetti e gli elaborati che l'Appaltatore abbia specificatamente predisposto ai fini della realizzazione del Macchinario rimarranno di proprietà esclusiva del Committente e non potranno essere utilizzati dall'Appaltatore successivamente, fatta eccezione per quelli coperti da precedenti diritti di proprietà intellettuale dell'Appaltatore o di terzi o che siano comunque di pubblico dominio e, pertanto, liberamente sfruttabili da chiunque. Fatto salvo la detta eccezioni, l'Appaltatore si impegna altresì a mantenere confidenziali e a non rivelare a terzi i suddetti progetti ed elaborati.

20.2. I materiali, le attrezzature, i calcoli, gli stampi che saranno consegnati dal Committente all'Appaltatore al fine di essere utilizzati per la produzione di uno specifico Macchinario, sono e rimangono di proprietà esclusiva del Committente, e verranno custoditi dall'Appaltatore, al quale spetterà il compito di provvedere alla loro manutenzione e conservazione in buone condizioni fino al momento di restituzione al Committente, senza utilizzarli per un uso difforme da quello specificato nelle istruzioni scritte del Committente.

20.3. Nell'eventualità che l'Appaltatore dovesse incorporare nel Macchinario un qualche diritto di proprietà intellettuale di cui non sia titolare, l'Appaltatore si impegna fin da ora:

20.3.1. a garantire di aver previamente ottenuto il consenso ad utilizzare tali diritti di proprietà dai terzi che ne sono titolari;

20.3.2. a tenere il Committente manlevato ed indenne da qualsiasi pretesa di terzi, e fondata su una violazione di diritti di proprietà intellettuale nella fabbricazione di un qualsivoglia Macchinario fornito in accordo con le presenti Condizioni Generali di Appalto

20.4. L'Appaltatore, in caso di utilizzazione nella progettazione e fabbricazione del Macchinario di un qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale di cui esso sia titolare, conferisce al Committente una licenza d'uso dello stesso, irrevocabile e gratuita, in relazione all'utilizzo, alla manutenzione e, se del caso, alla rivendita del Macchinario a terzi.

20.5. Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che riguardano il Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti, hanno da ritenersi confidenziali e le Parti porranno in essere ogni attività che si renda necessaria per scongiurare la loro impropria divulgazione a terzi anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto d'Appalto per un ulteriore periodo di 2 (due) anni.

21. Ispezioni

21.1. Nel corso del periodo di validità del Contratto di Appalto, il Committente avrà il diritto, a fronte di previa comunicazione all'Appaltatore, di accedere direttamente o in persona dei suoi legittimi rappresentanti, allo stabilimento dell'Appaltatore, a spese proprie e durante gli orari di lavoro, al fine di verificare e valutare che l'Appaltatore adempia correttamente alle proprie obbligazioni, così come previste dalle presenti Condizioni Generali d'Appalto e dal relativo Contratto di Appalto.

22. Sub-appalto

- 22.1. Semprechè non sia stato previamente autorizzato per iscritto dal Committente, l'Appaltatore non potrà cedere e/o subappaltare, in tutto o in parte, il Contratto di Appalto, nonché qualsivoglia diritto ed obbligazione da esso nascenti.
- 22.2. Nell'eventualità in cui il Committente abbia concesso l'autorizzazione al sub-appalto di cui all'articolo precedente, l'Appaltatore: (i) si obbliga, sotto la propria responsabilità, a selezionare i sub-appaltatori soltanto dopo averne accertato l'idoneità tecnico-professionale, l'affidabilità dal punto di vista finanziario ed il possesso dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie ad eseguire quella parte delle Attività Appaltate che dovrà essere loro sub-appaltata, e, (ii) si impegna altresì a garantire che ogni sub-appaltatore accetti di svolgere le prestazioni commissionategli nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali d'Appalto e nel relativo Contratto di Appalto.

23. Forza Maggiore

- 23.1. Nessuna delle Parti risponderà del mancato adempimento alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Appalto, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del controllo della Parte che lo subisce, (ii) che, al momento della sottoscrizione degli specifici Contratti d'Appalto, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, da detta Parte e, (iii) che non era altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo subisce.
- 23.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte impossibilitata ad adempiere provvederà ad informare l'altra Parte, immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento nonché dei suoi effetti. I termini di consegna rimarranno sospesi per tutta la durata di tale causa di forza maggiore come specificato di seguito dall'Articolo 23.3.
- 23.3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore persista per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento del suddetto avviso, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Appalto in relazione al quale si sia verificato l'evento di Forza Maggiore, dandone preavviso scritto all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata.
- 23.4. L'Appaltatore è consapevole ed a conoscenza che, ai sensi del presente Articolo, ritardi causati da un sub-appaltatore autorizzato non rappresentano cause di forza maggiore ai sensi del presente Articolo 20 e, pertanto, non sono regolati dall'Articolo 23.1 di cui sopra, a meno che essi siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore così come definiti dal precedente art. 23.1.

24. Codice di Condotta e Modello Organizzativo

- 24.1. L'Appaltatore: (i) è a conoscenza del fatto che il Committente svolge le proprie attività imprenditoriali in base ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità con la legislazione italiana ed ad un Codice di Condotta, comune ed applicabile dalle aziende del Gruppo del Committente e lo scopo principale del quale è prevenire comportamenti contrari all'etica ed alla legge penale e, (ii) è a conoscenza di dover adempiere ogni previsione di tale modello di organizzazione, e di controllo e di tale codice di condotta.
- 24.2. La violazione da parte di Appaltatore di previsioni di tale modello di organizzazione, e di controllo o e/o del Codice di Condotta costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto, ai sensi dell'Articolo 27 di seguito indicato.

25. Risoluzione unilaterale

- 25.1. Il Committente avrà il diritto in ogni momento e per qualsiasi ragione di risolvere ciascun Contratto di Appalto, dando per iscritto il preavviso di risoluzione all'Appaltatore e tale preavviso produrrà effetti dal momento della ricezione dello stesso da parte dell'Appaltatore.

- 25.2. Nel caso previsto dall'Articolo 25.1 di cui sopra, il Committente sarà tenuto al pagamento a favore dell'Appaltatore di: (i) una somma proporzionale alla parte di Attività Appaltate che l'Appaltatore provi essere state eseguite anteriormente al ricevimento di tale preavviso e per ogni attività in esecuzione al momento della risoluzione e, (ii) un'ulteriore somma pari al due virgola cinque per cento (2,5%) del valore dei lavori ancora da eseguire in base al Contratto di Appalto.
- 25.3. Il pagamento delle suddette somme copre ogni eventuale pretesa che l'Appaltatore possa pretendere in conseguenza o in connessione con l'avvenuta risoluzione del Contratto di Appalto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente ad ogni suo diritto previsto dalla legge che riconosca in capo ad esso la legittimazione a richiedere ulteriori risarcimenti nei confronti del Committente.
- 25.4. All'avvenuto pagamento delle somme specificate nel seguente Articolo, l'Appaltatore acquisterà la proprietà di ogni parte del Progetto del Macchinario e del Macchinario stesso. L'Appaltatore sarà quindi tenuto a consegnare al Committente, a spese di quest'ultimo, ogni parte del Macchinario già realizzata/in via di realizzazione unitamente ad ogni relativo documento, esistente al momento della ricezione del preavviso di cui sopra.

26. Risoluzione per inadempimento essenziale

- 26.1. Il Committente avrà diritto di risolvere ogni Contratto di Appalto nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto di Appalto, a patto che abbia previamente comunicato per iscritto all'Appaltatore l'avvenuto inadempimento ed abbia concesso all'Appaltatore un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 30 (trenta) giorni solari dal momento della ricezione della comunicazione di detto termine, per porre rimedio a tale inadempimento.
- 26.2. A tale scopo i rappresentanti delle Parti dovranno incontrarsi non appena possibile per concordare sulle modalità adatte per porre rimedio a tale inadempimento; in ogni caso l'impossibilità di raggiungere un accordo non farà venire meno né ridurrà in alcun modo l'obbligazione dell'Appaltatore di porre rimedio a tale inadempimento.
- 26.3. Nel caso in cui non fosse possibile rimediare all'inadempimento verificatosi dopo lo scadere del periodo di preavviso stabilito nella comunicazione di cui all'Articolo 26.1, il Committente potrà risolvere il Contratto di Appalto informando per iscritto l'Appaltatore e la data di tale comunicazione scritta sarà considerata quale data di risoluzione.
- 26.4. La risoluzione di uno specifico Contratto di Appalto, dichiarata ai sensi del presente Articolo, non pregiudica alcun diritto che il Committente possa vantare nei confronti dell'Appaltatore, con riferimento ad ogni violazione che si verifichi prima della data di risoluzione. Le condizioni che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad avere effetto nonostante la risoluzione.

27. Risoluzione per cause specifiche di inadempimento

- 27.1. Il Committente avrà il diritto, in ogni momento, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, di risolvere il Contratto di Appalto nei casi in cui:
- 27.1.1. l'Appaltatore commetta un inadempimento essenziale di un qualsiasi termine o condizione stabilito negli articoli 4.1.5, 5.1., 5.2., 6.2., 7., 9.5., 9.6, 9.7., 10.6., 11.4, 15, 18, 20.3, 22, 23.3., 24 e 29 di cui a queste Condizioni Generali di Appalto; o
- 27.1.2. l'Appaltatore sia stato sottoposto ad una procedura fallimentare, oppure nel caso in cui un curatore fallimentare/amministratore giudiziale sia stato nominato per controllare l'operato dell'Appaltatore, ovvero sia stata disposta la liquidazione dell'Appaltatore, ovvero ancora l'Appaltatore abbia raggiunto un accordo con i propri creditori;
- 27.1.3. la situazione finanziaria dell'Appaltatore sia compromessa al punto che, ad avviso del Committente, ci sia la possibilità che esso non sia più in grado di adempiere pienamente le proprie obbligazioni.

28. Conseguenze della risoluzione

28.1. Ogni eventuale risoluzione del Contratto di Appalto, di cui agli Articoli 26 e 27, non pregiudicherà alcun diritto che il Committente possa vantare nei confronti dell'Appaltatore nascente da qualsiasi violazione avvenuta prima della data di risoluzione. Le condizioni che implicitamente o espressamente abbiano effetti dopo la risoluzione, continueranno a produrli nonostante la risoluzione stessa.

29. Modifica della struttura organizzativa e societaria dell'Appaltatore

29.1. L'Appaltatore riconosce che la decisione del Committente di assegnare un Contratto di Appalto ad un determinato appaltatore è essenzialmente basata su una previa e positiva valutazione delle capacità professionali, finanziarie e manageriali dell'Appaltatore, ed alla sua complessiva capacità di assicurare la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le Attività Appaltate.

29.2. L'Appaltatore si impegna ad informare prontamente il Committente di ogni cambiamento nella sua organizzazione manageriale o nella sua struttura azionaria ed è consapevole che, se il Committente, a sua discrezione, riterrà che tali cambiamenti incidano sostanzialmente sulla capacità dell'Appaltatore di operare in modo corretto e nei tempi previsti, potrà avvalersi dei diritti di cui all'articolo 27.

30. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

30.1. Le presenti Condizioni Generali di Appalto, nonché qualsivoglia Contratto di Appalto che dovesse essere stipulato tra il Committente e l'Appaltatore, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge della Nazione ove ha sede il Committente.

30.2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in connessione con un Contratto di Appalto sarà devoluta alla giurisdizione del tribunale competente per il luogo ove il Committente ha la propria sede.

30.3. Nonostante quanto detto sopra, ciascuna Parte avrà il diritto di intraprendere un'azione legale dinanzi al tribunale competente per giurisdizione del luogo in cui l'altra Parte ha il suo domicilio, nel qual caso tale controversia dovrà essere decisa applicando la legge sostanziale della Parte convenuta, e il Contratto d'Appalto dovrà essere regolato e interpretato in conformità di detta Legge.

31. Varie

31.1. Ogni diritto o rimedio del Committente previsto da queste Condizioni Generali d'Appalto e/o da uno specifico Contratto d'Appalto non pregiudica ogni altro diritto di legge del Committente, sia esso previsto o meno dalle presenti Condizioni Generali d'Appalto e/o da ogni Contratto d'Appalto.

31.2. La mancanza o il ritardo da parte del Committente nel far valere, in tutto o in parte, una qualche disposizione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto e/o di ogni Contratto d'Appalto non potrà essere interpretata alla stregua di una rinuncia a far valere dette disposizioni.

31.3. Tutti i diritti e rimedi qui previsti a beneficio delle Parti, o di ciascuna di esse, saranno da considerarsi in aggiunta, e non in alternativa, a qualsivoglia ulteriore diritto ed azione previsti dalle Norme di Legge applicabili.

31.4. Le presenti Condizioni Generali di Appalto si applicheranno a qualsivoglia Contratto di Appalto sottoscritto tra le Parti, restando peraltro inteso che in caso di difformità tra le previsioni di queste Condizioni Generali d'Appalto e quelle di ogni specifico Contratto di Appalto, prevarranno quelle del Contratto di Appalto.

31.5. Eventuali modifiche e variazioni ad un dato Contratto di Appalto si intenderanno valide ed efficaci soltanto se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da un rappresentante, dotato degli opportuni poteri, di ognuna delle Parti.

31.6. Nel caso in cui una qualche previsione di queste Condizioni Generali d'Appalto sia invalida, illegittima, o inefficace ai sensi di quanto disposta da una qualsivoglia Norma di Legge, tale

**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LA
CONSEGNA DI MACCHINARI**



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 02 rev. 3

Pag 14 di 14

invalidità, illegittimità o inefficacia non si estenderà in alcun modo alle altre pattuizioni qui previste. L'invalidità, l'illegittimità o l'inefficacia di una pattuizione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto in una particolare giurisdizione non renderà invalida, illegittima, o inefficace tale clausola in ogni altra giurisdizione.

FIRMA PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTANTE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	

Per l'eventualità che il Committente sia una società Italiana, con conseguente applicazione della legge Italiana, ai sensi del precedente Articolo 30.1., l'Appaltatore espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 cod. civ., gli articoli di queste Condizioni Generali di Appalto qui di seguito indicati:

Articoli 2.2 e 2.3. (Non applicabilità di condizioni contrattuali riportate nell'offerta, nell'accettazione e nei documenti emessi dall'Appaltatore) 2.4. (decorrenza dell'efficacia delle Condizioni Generali di Appalto), 3.2 (accettazione tacita dell'Ordine), 4.1.2 (garanzie dell'Appaltatore implicite nella sottoscrizione di un Contratto di Appalto), 4.3 (manleva dell'Appaltatore in favore del Committente), 6.1. (qualificazione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore: obbligazioni di risultato) 7.2 (essenzialità dei termini di consegna), 7.3 (diritto di risoluzione del Contratto di Appalto), 8. (varianti al Macchinario e variazione del Prezzo del Macchinario in conseguenza di Varianti), , 10.5 (accettazione tacita della Relazione di Collaudo), 10.6. (opzioni del Committente in caso di difettosità / non conformità del Macchinario), 13.1. (termini della garanzia e rinuncia ai termini di prescrizione per la notifica di difetti del Macchinario), 14.1. (manleva dell'Appaltatore per danni dovuti ad un Macchinario Difettoso), 17.1. (termini di pagamento e compensazione), 18.1. (divieto di cessione del credito), 20.3. (diritti di proprietà intellettuale), 22.1. (divieto di sub-appalto non autorizzato), 22.2. (obblighi dell'Appaltatore in caso di sub-appalto autorizzato), 23.2. (diritto dell'Acquirente di risoluzione del Contratto a seguito del permanere di un evento di forza maggiore), 23.4. (irrelevanza ritardi dei sub-appaltatori autorizzati), 24.2 (diritto del Committente di risolvere il Contratto di Appalto in caso di violazione del Codice di Condotta), 25.1 (risoluzione unilaterale del Contratto di Appalto), 25.3. (limite dell'indennità dovuta all'Appaltatore in caso di risoluzione unilaterale), 26 (risoluzione per inadempimento), 27 (clausola risolutiva espressa), 29 (risoluzione per mutamenti nella struttura organizzativa/societaria dell'Appaltatore), 30.1. (Legge applicabile, e foro competente, principi generali e deroghe ammesse).

FIRMA PER ESPRESSA APPORVAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTANTE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi
senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.